

Civile Sent. Sez. 1 Num. 601 Anno 2017

Presidente: BERNABAI RENATO


Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 12/01/2017

SENTENZA

sul ricorso 16323-2014 proposto da:

SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE SOGENE S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso l'avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;



2016

1585

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO N.410/2013 DELLA SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE SOGENE S.R.L. CON SOCIO UNICO IN



LIQUIDAZIONE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 3288/2014 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA
CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANTONIO STRIZZI,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Ca



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da Società Generale Immobiliare Sogene s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale si contestava il superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1, 2° comma l. fall., trovava smentita nei bilanci degli esercizi 2010/2011 depositati dalla stessa reclamante, che alla voce "rischi ed oneri" riportavano la somma di 1.407.000 euro, appostata, secondo quanto illustrato nella nota integrativa, a copertura di debiti dall'esistenza certa o probabile, derivanti da iniziative giudiziarie promosse nei confronti della società.

La sentenza è stata impugnata da Sogene s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Fallimento ed il creditore istante non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con l'unico motivo del ricorso, che denuncia violazione degli artt. 1 e 5 l. fall., Sogene contesta che i debiti appostati nel fondo rischi ed oneri, *incerti an et quando*, concorrano alla quantificazione dell'ammontare dell'indebitamento rilevante, ai sensi dell'art. 1, 2° comma lettera c) l. fall., ai fini dell'assoggettabilità di un'impresa a fallimento.

2) Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 25870/011), l'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, 2° co., lettera c) cit. va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora *sub iudice*. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sé sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento – in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall'opinione del



debitore a riguardo ed, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.

Nel caso di specie la stessa Sogene aveva iscritto oltre 1.400.000 euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi "certi" o "probabili": non era pertanto precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell'effettiva esistenza di quei debiti, ancorché non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione (secondo quanto la sentenza non ha mancato di rilevare) del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressoché insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.

La ricorrente, d'altro canto, non ha impugnato la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione.

Poiché le parti intime non hanno svolto attività difensiva, non v'è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 6 ottobre 2016.